

L'interrogazione è un atto dovuto, per cercare di fare definitiva chiarezza su una vicenda che abbiamo definito sin dall'inizio nebulosa, e che a seguito del ricorso al Tar delle Marche presentato in data 23.09.2019, dalla Gea Italiana srl, il cui rappresentante legale è il consigliere comunale Costantini Alessio, è divenuta sempre più nebulosa, ma anche preoccupante. Quello che sta succedendo è un caso unico, mai verificatosi nella storia amministrativa del nostro comune. Le minacce di azioni legali da parte di un consigliere comunale, allora con deleghe all'Ambiente e al Cosmari, contro il Comune sono diventate reali. Il contenuto della nostra interrogazione prescinde dall'iter amministrativo relativo all'attuazione della delibera avente ad oggetto la variante al Prg e dall'esito del ricorso al Tar delle Marche, occorre fare chiarezza sul piano politico amministrativo.

Ripercorriamo insieme la vicenda.

Il 24.06.2019 l'avv. Leonardo Filippucci, dello Studio legale 4Lex, per conto della Gea Italiana srl, inviava al sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco una lettera di diffida, nella quale si leggevano passaggi inquietanti relativi alla questione di un impianto di trattamento rifiuti che la società stessa, di cui l'allora consigliere comunale di maggioranza con delega, Costantini Alessio è legale rappresentante e amministratore, vorrebbe costruire nel territorio ginesino. In questo documento si faceva riferimento a tre appuntamenti "*documentabili*" in cui Costantini avrebbe incontrato "*il sindaco, diversi componenti della maggioranza ed i funzionari dell'ufficio tecnico*" per esporre la volontà di realizzare un impianto di trattamento rifiuti e per "*illustrare i dettagli tecnici del progetto presso la sede comunale*",

ricevendo un assenso di massima in considerazione della destinazione urbanistica dell'area." Ciò smentirebbe anche le dichiarazioni rilasciate dai vari esponenti della maggioranza che in una pubblica assemblea, organizzata dal Comitato per la tutela dell'Alta Fiastrella il 17.06.2019, presso il teatrino parrocchiale di Pian di Pieca, hanno affermato che non erano a conoscenza di alcun progetto, ma che si trattava soltanto di voci superficiali e prive di qualunque documentazione. Nella missiva non venivano però indicati i nomi dei presenti a quegli incontri. Da non dimenticare che nella stessa l'Avv. Filippucci, legale della Gea Italiana srl, precisava "che qualora il Sindaco intendesse perseguire l'intenzione di ostacolare il legittimo utilizzo dell'area produttiva, già acquistata dalla medesima, mediante improbabili varianti al PRG o in altri modi parimenti illegittimi, avrebbe provveduto a tutelare in ogni sede giudiziaria i propri diritti ed interessi, chiedendo anche il risarcimento degli ingiusti danni subiti e subendi". Esprimiamo, quindi, preoccupazione per la possibilità che il ricorso possa sfociare in danni economici per il comune e per i cittadini di San Ginesio.

Il 4 luglio 2019, nella seduta del Consiglio comunale, il Sindaco Ciabocco e la maggioranza non hanno chiarito quali consiglieri fossero a conoscenza delle intenzioni di Costantini o meno e di cosa si fosse discusso negli incontri, citati nella lettera di cui sopra; sono state rese dichiarazioni, non sempre precise e con qualche *non ricordo bene* da parte del Sindaco; non è stato spiegato con precisione se questi incontri sino effettivamente avvenuti, chi ne ha preso parte, quali sono stati i termini della discussione. Il sindaco il 6 luglio, sulla stampa,

afferitava in modo sibillino che *"in un paio di riunioni informali ed estemporanee, con alcuni membri della giunta e mai con tutto l'organo esecutivo, il consigliere Costantini avrebbe rappresentato l'intenzione di svolgere una nuova iniziativa imprenditoriale senza specificare allocazione modalità e tempistica dell'attività"*.

Il 23.09.2019 la ditta Gea Italiana srl, presentava un ricorso al Tar delle Marche, per chiedere l'annullamento della deliberazione n. 26 del consiglio comunale di San Ginesio del 4.07.2019. Nell'istanza il Sig. Costantini Alessio, legale rappresentate della stessa, nonché consigliere comunale, eletto fra i candidati della Lista "San Ginesio Rinasce", cita fatti precisi in modo circostanziato: incontri, con date e nomi di assessori, di consiglieri comunali e di tecnici del nostro Comune, a suo dire, presenti agli stessi, che erano addirittura organizzati e convocati dal Costantini presso la sede comunale. Nel ricorso vengono indicati esplicitamente anche testimoni, e la ricorrente si riserva addirittura, *"qualora l'intimata amministrazione dovesse contestare i fatti per come esposti, di illustrarli con maggiore dettaglio e di fornire evidenza documentale."* Ricordiamo che il Tribunale Amministrativo Regionale nell'ordinamento della Repubblica Italiana è un organo di giurisdizione amministrativa, e che quanto scritto nel ricorso è quindi di enorme gravità, e mette in dubbio tutto quello che era stato affermato nel consiglio comunale e scritto negli allegati alla delibera di consiglio nr. 26 del 4.07.2019 e sulla stampa. Nel consiglio comunale del 4.07.2019 ci siamo astenuti per correttezza dal chiederVi singolarmente chi fosse presente o meno a quegli incontri; ora

(b)

però a seguito di quanto scritto nel ricorso della Gea Italiana srl, non possiamo più esimerci dal chiedere ai consiglieri, agli assessori che sono citati nel ricorso, ed al Sindaco di confermare o di confutare con chiarezza e con comportamenti concludenti, quanto scritto. La volontà, a parole, del sindaco, di adire le vie legali per la tutela della Sua persona e del Comune, si è concretizzata?

Il Consiglio Comunale, ma soprattutto i cittadini di San Ginesio devono sapere chi ha mentito e chi ha detto la verità.

Per quanto riguarda il consigliere Costantini, non ci risulta avviato il procedimento amministrativo per la declaratoria di decadenza. Ricordiamo che l'articolo 63, comma 1, n. 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il comune. La giurisprudenza ha chiarito che "la ratio dell'incompatibilità risiede nell'esigenza che il consigliere dell'ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall'intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell'ente che è stato chiamato ad amministrare" (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 4 maggio 2002, n. 6426). Nello stesso senso, il Ministero dell'Interno, ha rilevato che: "In siffatte ipotesi, l'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare,

all'esterno, sospetti al riguardo; donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità." L'articolo 63, comma 1, num. 4), TUEL esplicita il concetto di "lite pendente" che consiste nell'essere "parte in un procedimento civile o amministrativo con la regione, la provincia o il comune", con la conseguenza che per potersi ravvisare l'incompatibilità di che trattasi occorre che i soggetti in conflitto di interessi siano divenuti parti contrapposte in un procedimento, e cioè abbiano assunto la qualità di parti in senso processuale (Ministero dell'Interno, parere del 24 aprile 2015).

962

Maria Rosa
Lionello
D. ...

Loredana Nardi

